

TI_GERICHTE 60.2011.22 vom 2. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2011.22

FR: TI_GERICHTE 60.2011.22 du 2 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 60.2011.22 del 2 marzo 2011

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante

Erwägungen

E. 2

Con scritto datato 20.8.2010, ricevuto, per competenza, da questa Corte il 3.2.2011, _____ dell' Institut für Wirt-schaftsrecht dell'Università di _____, chiede di ottenere copia della surriferita decisione in forma anonimizzata, essendo importante per la sua ricerca scientifica (tesi di dottorato e progetto di ricerca), facendo dunque valere un interesse scientifico. Alla sua richiesta ha allegato copia di un articolo apparso sul sito _____ intitolato " _____ ", che fa riferimento alla predetta decisione di condanna. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.

E. 3

Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall' 1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione " . Dal 1°.1.2011 l'esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4). Per contro, per quanto concerne l'esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un'espressa norma. A livello cantonale l'art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione ", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall'art. 27 CPP TI.

E. 4

L'allora Camera dei ricorsi penali – dal 1°.1.2011 Corte dei reclami penali – aveva già avuto modo di riconoscere un interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 23.6.2006, inc. CRP 60.2006.181 e riferimenti). Anche i lavori preparatori della revisione del CPP TI ammettevano un interesse giuridico legittimo a chi intendeva svolgere studi scientifici (Messaggio dell' 11.3.1987, n. 3163, p. 10). Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG. Questa Corte permette dunque a terzi che giustificano un interesse

scientifico di compulsare (a determinate condizioni) gli atti di un procedimento penale concluso, se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

E. 5

Nella fattispecie in esame è pacifico l'interesse scientifico di _____, dottorando presso l'Università di _____, ad ottenere copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA _____) anonimizzato, poiché il contenuto del medesimo potrebbe essere utile ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla responsabilità di un utente peer-to-peer (P2P). Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all'oblio e non è quindi necessario ottenere il consenso da parte dell'imputata. Di conseguenza copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA _____) – in forma anonimizzata a tutela degli interessi personali dell'imputata – viene trasmessa all'istante unitamente alla presente decisione.

E. 6

L'istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione dello scopo della richiesta. Per questi motivi, visti l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.